

REGOLAMENTO GRUPPO DEI GIOVANI SOCI DELLA BCC DI SPINAZZOLA

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Spinzola s.c., ha deliberato il seguente

REGOLAMENTO

Art.1 – Costituzione e sede

E' costituito il Gruppo tra i giovani soci denominato "Gruppo dei Giovani Soci della BCC di Spinzola" (di seguito identificato per brevità con il termine "Gruppo").

Il Gruppo ha sede presso la sede sociale della Banca sita in Spinzola al Corso Umberto I n. 65.

Esso è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 – Scopi

I soci della Società Cooperativa "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA" di età compresa tra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del quarantunesimo anno di età) possono aderire al Gruppo.

Il Gruppo ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Il Gruppo propone al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative per la promozione e l'attuazione tra gli aderenti, di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

In particolare, il Gruppo potrà proporre le seguenti attività:

- organizzazione di seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzazione di corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei soci alla vita del Gruppo ed a quella della Banca;
- suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell'immagine della BCC sul territorio;
- supportare le iniziative della BCC sul territorio.

Art.3 - Competenza

Il Gruppo svolge la propria attività nell'ambito del territorio di competenza operativa della Banca.

Art. 4 – Adesione al Gruppo

L'adesione al Gruppo è riservata ai soci – persone fisiche - della Banca con età compresa tra 18 e 40 anni ed avviene su domanda degli interessati fatta per iscritto in carta libera, da presentare agli sportelli della Bcc di Spinzola.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza al Gruppo ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze stabilite.

Ferme restando le prerogative derivanti dallo status di socio, i Soci aderenti al Gruppo hanno diritto a:

- a) partecipare alle riunioni dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci per l'elezione degli Organi del Gruppo;
- b) partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative del Gruppo, nei limiti e secondo le modalità previste.



Fermi restando gli obblighi derivanti dallo status di socio, i Soci aderenti al Gruppo hanno l'obbligo di:

- a) osservare il regolamento del Gruppo e le deliberazioni degli Organi del Gruppo;
- b) cooperare per il raggiungimento delle finalità del Gruppo e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità dello stesso;
- c) partecipare in forma non temporanea alla vita associativa.

Art. 6 – Organi rappresentativi

Sono Organi rappresentativi:

- a) L'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci;
- b) Il Comitato di Coordinamento;
- c) Il Coordinatore.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Art. 7 – L'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci

L'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci rappresenta il massimo organo deliberante e provvede all'elezione del Comitato di Coordinamento e dà le direttive generali per il funzionamento del Gruppo.

Essa si riunisce normalmente una volta all'anno per la relazione programmatica delle varie attività.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore o su domanda di almeno un terzo degli aderenti al Gruppo, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante comunicazione esposta presso la Sede Centrale (Filiale di Spinzola) della BCC di Spinzola o con altri mezzi idonei.

Art. 9 – Forma di votazione e deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci

L'Assemblea vota per alzata di mano e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Su decisione del Coordinatore e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Coordinatore, in questo caso, sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Ogni Giovane Socio facente parte del Gruppo ha diritto a un voto e può rappresentare massimo un altro aderente dietro delega scritta su carta semplice con in allegato il documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore che funge in ogni caso da Segretario, e in caso di assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Vice Coordinatore o dal suo sostituto; i verbali sono sottoscritti dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore (o suo sostituto) verbalizzante, iscritti in apposito libro, vidimato dal Direttore Generale e conservato presso l'Ufficio Back Office Titoli, Segreteria Generale della Banca.

Art. 10 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da 7 Giovani Soci aderenti al Gruppo eletti dall'assemblea tra coloro i quali si sono spontaneamente candidati.

La presentazione delle candidature è ammessa sino al termine ultimo di cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea convocata per l'elezione dei membri del Comitato di Coordinamento. A tal fine i candidati dovranno compilare e sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità su modulistica all'uopo predisposta.

Ove tra i candidati vi siano dipendenti e/o amministratori della Banca è previsto che almeno due componenti del Comitato di Coordinamento debbano essere individuati tra i dipendenti ed almeno uno tra gli amministratori.

Sono nominati componenti del Comitato di Coordinamento, gli aderenti che ricevono dall'Assemblea più voti, ed in caso di parità di voto, il più giovane.

Il Comitato di Coordinamento è responsabile delle attività del Gruppo nei confronti dell'Assemblea; procede alla nomina tra i suoi componenti del Coordinatore e di un Vice Coordinatore, in sede di Assemblea annuale del Gruppo dei Giovani Soci.



Non possono essere nominati Coordinatore e Vice Coordinatore e se eletti decadono: gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Banca, nonché i parenti, i coniugi o gli affini degli stessi, fino al secondo grado incluso, ed in ogni caso coloro che rientrano nelle categorie indicate dall'art. 32, co. 2 dello Statuto della Banca.

Ogni componente il Comitato di Coordinamento ha diritto a un voto, non delegabile. La votazione è effettuata per alzata di mano.

E' nominato Coordinatore il componente eleggibile che riceve più voti, e in caso di parità di voto, il più giovane; è nominato Vice Coordinatore il componente che segue nella graduatoria dei voti, e in caso di parità di voto, il più giovane.

L'incarico di componente del Comitato di Coordinamento sarà svolto a titolo gratuito.

Art. 11 – Durata in carica e sostituzione dei componenti del Comitato di Coordinamento

I componenti del Comitato di Coordinamento durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino a due mandati consecutivi.

E' consentito ai componenti del Comitato di Coordinamento di dimettersi: ogni dimissionario dovrà essere sostituito mediante cooptazione. I componenti cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci.

Art. 12 – Funzioni e deliberazioni del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento ha il compito di:

- adoperarsi per l'attuazione delle finalità del Gruppo secondo le direttive dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Giovani Soci aderenti al Gruppo per accertare la permanenza dei requisiti di adesione al Gruppo stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca il piano di attività per l'anno sociale, secondo le direttive dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci, entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente.

Art. 13 – Riunioni del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente ed almeno una volta al trimestre, su convocazione del Coordinatore o su domanda di almeno un terzo dei componenti, mediante comunicazione scritta inviata ai componenti il Comitato con ogni mezzo idoneo a darne conoscenza.

Ciascun componente il Comitato di Coordinamento è tenuto a partecipare alle riunioni, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato con idoneo preavviso al Coordinatore. L'assenza ingiustificata di un componente il Comitato di Coordinamento da più di due riunioni consecutive potrà dare luogo alla decadenza dall'incarico, disposta con delibera del Comitato stesso.

Il componente decaduto dall'incarico dovrà essere sostituito mediante cooptazione e resterà in carica sino alla successiva Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci.

Art. 14 – Forma di votazione e deliberazioni del Comitato di Coordinamento

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti l'organo stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.

Le riunioni sono aperte a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento e sono presiedute dal Coordinatore.

In caso di assenza del Coordinatore le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore e, in caso di assenza di questi, dal membro più anziano d'età.

In ogni caso il Vice Coordinatore, o in assenza di questi il membro più anziano d'età, svolge le funzioni di Segretario.

Anche delle adunanze e delle decisioni del Comitato di Coordinamento deve essere redatto verbale, firmato dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore/segretario, iscritto nel libro vidimato dal Direttore Generale e conservato presso l'Ufficio Back Office Titoli, Segreteria Generale della Banca.



Il Comitato può disporre, una volta ottenuta la positiva delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di realizzare le iniziative proposte, della collaborazione della struttura organizzativa della Banca ed in particolare dell'Ufficio Back Office Titoli, Segreteria Generale.

Art. 15 – Il Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta il Gruppo dei Giovani Soci della BCC di Spinzola di fronte ai Soci ed ai terzi. Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Bcc di Spinzola, tramite il Referente del Gruppo dei Giovani Soci nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca tra gli Amministratori. Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 16 – Partecipazioni incontri Organi della Banca

Agli incontri del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani soci possono sempre partecipare il Presidente, il Referente del Gruppo dei Giovani Soci nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca tra gli Amministratori, il Direttore Generale o un suo delegato senza alcun diritto di voto.

Art. 17 – Rappresentanti della Consulta Nazionale

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore rappresentano il Gruppo Giovani Soci della BCC di Spinzola nella Consulta Nazionale della Rete "BCC Giovani Soci" presso Federcasse.

Art. 18 – Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore in data odierna con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per la sola Assemblea Costituente la presentazione delle candidature è ammessa sino all'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa.

Gli Organi del Gruppo eletti o nominati in sede di costituzione scadranno il 31 dicembre 2022.



Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Dott. Michele RINALDI

